



COMUNE DI ALME'
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 26/09/2001

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, di estetista e altri mestieri affini.

Ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14/2/1963 n. 161, modificata con legge 23/12/1970, n. 1142, dalle disposizioni contenute nel regolamento locale di igiene tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49784 del 28/3/1985 e successive modificazioni, dalla L.R. 15/9/1989 n. 48, dalla legge 4/1/1990 n. 1, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8/8/1985 n. 443. Tali attività non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti: la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti da titolari, collaboratori, soci dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4/1/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, "i mestieri affini" cui si applicano le norme del presente regolamento sono quelli elencati nell'art. 1 della legge 164/1963, come modificato dall'art. 1 della legge 1142/1970, in combinato con quanto disposto dalla L.R. n. 48/1989 disciplinante l'attività di estetista.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini; deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore, previo parere della competente Commissione comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 1142/1970, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

ART. 3 REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Certificato di qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A.A. nel caso di società non artigiane; in questo caso deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il Direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- b) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti.
- c) Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.
- d) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1970 n. 1142;
In caso di apertura o trasformazione attività in negozio già esistente per l'attività di Parrucchiere per uomo-donna (unisex) , il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per entrambe le attività.
- e) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato all'art. 11 del presente regolamento.

ART.4 QUALIFICA PROFESSIONALE PER BARBIERI E PARRUCCHIERI

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui :

- sia, o sia stato, titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

- La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
- Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole

professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

ART.5 QUALIFICA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ESTETISTA

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure un esercizio di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'esercizio di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un esercizio di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Con decorrenza 4.1.1990 il diploma di estetista s'intende conseguito dopo 3 anni di scuola.

I diplomi biennali conseguiti anteriormente al 4.1.1990 sono idonei al fine di aprire un negozio.

I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della Legge 4.1.1990, n°1.

Art.6 REQUISITI DEI LOCALI

I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari devono avere:

- A. una superficie di almeno mq 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto,
- B. pavimento di superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento,
- C. un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale,

- D. un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (WC, spogliatoi, docce) per il personale, calcolato secondo quanto previsto per le attività con un numero di addetti compreso il titolare maggiore di 3, accessoriatato con rubinetterie a comando non manuale,
- E. uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con numero di addetti fino a 3, nell'antibagno, purché lo stesso abbia superficie non inferiore a mq 1 per addetto, lo spazio deve essere delimitato a tutt'altezza dallo spazio WC,
- F. lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda,
- G. arredamento di facile pulizia,
- H. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti,
- I. In relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture ecc.), potranno essere imposti su proposta della competente ASL, mezzi di ventilazione sussidiaria,
- J. per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mq.4., a mezzo di pareti mobili, di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno; in relazione all'utilizzo dei box, potrà essere imposta l'installazione di un lavabo,
- K. I box per abbronzatura dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di superficie:
 - a. trattamento corpo 3 mq
 - b. trattamento viso 1,5 mq

ART. 7

PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e utensili vari, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di pulizia secondo i criteri e le modalità stabilite dall'A.S.L. e riportati nell'allegato Tecnico 1 parte integrante del presente regolamento.

ART. 8

ATTIVITA' DI ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1 del 04.01.1990, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'esercizio dell'attività di estetista ci si potrà avvalere esclusivamente delle apparecchiature di cui all'allegato alla Legge 04.01.1990, n. 1 e all'allegato A alla L.R. 15.09.1989, n. 48, riportati in appendice al presente Regolamento.

ART.9 IDONEITA' SANITARIA

Gli addetti alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria prescritti dalle disposizioni vigenti; non è più previsto il rilascio del libretto d'idoneità sanitaria.

Durante il lavoro gli addetti devono indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

Gli addetti devono comunque osservare scrupolosamente le norme del vigente regolamento locale di igiene.

ART. 10 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di: barbiere, parrucchiere per uomo, per donna, per uomo e donna ed estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 14, purché per ogni singola attività il titolare sia in possesso delle qualificazioni professionali, o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, uomo e donna.

ART. 11 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle predette attività deve essere redatta in carta legale e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune, essa dovrà contenere i seguenti requisiti essenziali:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- data in cui si presume di iniziare l'attività
- nomina del Direttore Tecnico nei casi in cui il titolare richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e contenuti nel presente regolamento

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato;
2. certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
3. copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale;
4. copia autenticata dal Notaio dell'atto di nomina del Direttore Tecnico depositato alla Cancelleria del Tribunale e debitamente registrato.

Nel caso di Impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'art. 2 della legge 1142/1970. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da Impresa gestita in forma societaria deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 12 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2 bis della legge 14/2/1963 n. 161, come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, è nominata dalla Giunta Comunale con l'inizio di ciascun mandato amministrativo. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta:

- n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni Artigiani aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL;
- n. 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- n.1 responsabile del settore igiene pubblica dell'.A.S.L.
- n. 1 appartenente al servizio di Polizia Municipale;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

ART. 13 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti ed esamina le richieste sottoelencate:

- a) domande di autorizzazioni nuove;
- b) domande di trasferimento di negozi già esistenti;
- c) domande di modifica o aggiunta di nuova tipologia;
- d) sospensioni dell'attività per più di 6 mesi nel corso dell'anno;
- e) domande di subingresso, qualora vengano richieste modifiche all'autorizzazione;

La Commissione dovrà essere sentita altresì nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto 5 gg. prima della riunione.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica (almeno cat. C) nominato dal Sindaco.

ART. 14 DISTANZE TRA ESERCIZI

In riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 15, per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare - con quelli esistenti dello stesso tipo di attività - la seguente distanza minima:

- | | |
|---|--------|
| 1. Negozi di barbiere e parrucchiere per uomo | m. 100 |
| 2. Negozi di parrucchiere/a per donna | m. 100 |
| 3. Negozi di estetista | m. 100 |
| 4. Negozi di parrucchiere uomo - donna unisex | m. 100 |

Le suddette distanze sono misurate dall'esercizio preesistente più vicino e per il percorso pedonale più breve.

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale .

Qualora un esercizio abbia più accessi la distanza, viene misurata relativamente all'accesso più vicino all'esercizio preesistente

Qualora un esercizio abbia più accessi la distanza viene misurata relativamente all'accesso più vicino all'esercizio preesistente.

In caso di richiesta di autorizzazione per attività di parrucchiere per uomo-donna (unisex), la distanza da considerare sarà riferita all'attività dichiarata prevalente dallo stesso titolare; l'autorizzazione verrà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art.3 e 4 del presente Regolamento.

ART. 15 CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI

Al fine di ottemperare a quanto stabilito nell'art. 2 lettera d) della legge 14.02.1963, n. 161 come modificata dalla legge 03.12.1970, n. 1142, si determinano di seguito i parametri di riferimento:

A) consistenza delle attività e rapporto popolazione/negozi

TIPO ATTIVITA'	N. NEGOZI	N. ADDETTI	RAPPORTO
barbiere e parrucchiere per uomo	2	3	1/951
parrucchiere per donna	13	24	1/121
parrucchiere unisex	0	0	0
estetista	11	18	1/320

B) rapporto addetti/popolazione residente:

popolazione residente al 2001: abitanti n. 5766, di cui:

- n. 2854 maschi, pari a 1 addetto ogni 951 abitanti;
- n. 2912 femmine, pari a 1 addetto ogni 121 abitanti.

La popolazione del Comune di Almè non subisce fluttuazioni stagionali ed è egualmente distribuita sull'intero territorio.

ART. 16 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 10 è rilasciata con provvedimento del Responsabile di Settore sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 12 entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta: dai Funzionari od Agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 1 comma b, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta agli organi di Vigilanza.

Della decisione del Responsabile di Settore, viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata a.r. o notifica per il tramite del messo comunale.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del procedimento provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Prov.le per l'Artigianato;
- b) la C.C.I.A.A.;
- c) la sede Provinciale dell'INAIL;
- d) Ufficio Tributi del Comune;
- e) Ufficio Igiene pubblica dell'A.S.L.
- f) Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

ART. 17 INIZIO ATTIVITA'

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 gg. dall'inizio di attività, il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 18 RICORSI

Il provvedimento di rifiuto di rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda

Contro il provvedimento di rifiuto dell'autorizzazione o di revoca è ammesso ricorso in sede amministrativa secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 19 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del Settore osservando le norme del regolamento.

ART. 20 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Le organizzazioni di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelle feriali in zone turistiche.

ART. 21 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

ART. 22 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle vigenti norme igienico-sanitarie. L'entità della sospensione sarà valutata in rapporto alla gravità della violazione, fatta salva l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo articolo 23.

La revoca è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio dell'attività o interruzione della medesima per un periodo di tre mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il Responsabile può concedere una proroga per un periodo di mesi tre.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, per gravidanza, in caso di servizio militare o civile non comporta la revoca dell'autorizzazione; in tali casi è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo strettamente previsto per legge per tali eventi.

In caso di decesso del titolare, ma limitatamente alle Imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8/8/1985 n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Responsabile di Settore, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23/11/70 n. 1142.

ART. 23 TRASGRESSIONI, SANZIONI E ABUSIVISMO

Chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna senza l'autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 5.000.000.

Tutte le altre trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da altre leggi o regolamenti, sono accertate e punite con sanzione amministrativa da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dalle violazioni al presente regolamento, di cui ai precedenti 1 e 2 comma, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £ 5.000.000, con le procedure della legge 24.11.1981, n. 689.

Chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 2.000.000.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti 4 e 5 comma, si osservano le norme dettate dalla L.R. 05.12.1983, n. 90, concernente "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernete modifiche al sistema penale", come modificata dalla L.R. 04.06.1984, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 24
ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare il Regolamento adottato con deliberazione del C.C. n. 83 del 23.11.1992.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Allegato tecnico (1) dell'articolo 3.12.10 del Regolamento locale d'Igiene (criteri e modalità di sterilizzazione e disinfezione)

Fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima del procedimento di pulizia.

La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei metodi di seguito riportati:

a) metodi fisici:

vapore sottopressione: autoclave a 120 'C per un minima di 20 minuti, calore secco: stufa a secco a 170 'C per 2 ore;
ad alte temperature: sfere di quarzo a 230 'C per 2 secondi (indicata per piccoli oggetti);

La disinfezione ad alto livello provoca la distruzione di tutti i microrganismi patogeni eccetto le spore. Tale disinfezione si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore mediante bollitura diretta per 20 minuti.

b) metodi chimici:

nel caso di materiali non trattabili con il calore (non è possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura) è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico.

I disinfettanti utilizzabili sono i seguenti:

AGENTE	CONCENTRAZIONE
Ipoclorito di Sodio	0,1 - 0,5%
Ipoclorito di Calcio	0,5%
Cloramina	0,5 - 2%
Alcool Etilico	70%
Glutaraldeide	2% sol. in acqua (DIBA)
Formalina	4%
Perossido di idrogeno	6%
Povidone di iodio	2,5% di iodio

Per le modalità d'uso dei prodotti sopracitati occorre sempre seguire le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (alla voce disinfezione chimica degli oggetti) in merito a:

- ai tempi di contatto;
- alla durata delle soluzioni
- alle cautele di uso e di detenzione ed alle limitazioni d'uso dei vari materiali.

Gli apparecchi a raggi UVA sono inefficaci a determinare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti. Possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per conservare gli strumenti già trattati.

- A. I lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti e almeno giornalmente disinfettati con una delle sostanze chimiche riportate nell'allegato tecnico al presente capitolo;
- B. Le pareti e i pavimenti devono essere tenuti in buono stato di pulizia (lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti);
- C. La biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90 'C per almeno 15 minuti. L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiori richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberano cloro (candeggina). Per i tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (per esempio glutaraldeide). E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso.
- D. Il personale deve indossare una sopravveste pulita, lavarsi le mani prima di ogni servizio e, quella addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante deve essere munito di guanti.

In ogni caso l'impiego dei prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.

ALLEGATO DI CUI ALLA LEGGE 1/1990
apparecchiature idonee nell'attività di estetista

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi(IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali e Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica ed attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

ALLEGATO A
LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 15-09-1989 N. 48
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

- vaporizzatore/polverizzatore;
- disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m');
- aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
- lampade ad infrarossi (IR);
- massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- scaldacera per cerette;
- ginnastica passiva;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica).
- stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza)-
- ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1 m° ogni 10 centimetri quadri);
- depilatori elettrici;
- massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
- apparecchi per presso-massaggio [1];
- massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
- sterilizzatori.

[1] L'uso delle apparecchiatura è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.